



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "E. GIANNELLI"

Via Fiume, n. 7 - 73052 PARABITA (LE)

C.F. 81002570752 0833593021 0833509756

www.iissparabita.it – leis033002@istruzione.it



I. I. S. S. "E. GIANNELLI" - PARABITA
Prot. 0004191 del 14/03/2020
07 (Uscita)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarata, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n.6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del **1 marzo 2020** attuativo del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, che all'articolo 4 “Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale prevede “la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del **4 marzo 2020** recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, che all'articolo 1, comma 1, lett. n) prevede “la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”;

VISTA la nota prot.278 del **06 marzo 2020** del Ministero dell'Istruzione: *Particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020) “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”*, la quale prevede che:

In regime di sospensione delle attività didattiche, per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, e per analogia i docenti inidonei,*omissis*..... è attribuita a ciascun Dirigente scolastico la valutazione della possibilità di concedere il lavoro agile al personale ATA che dovesse farne richiesta, ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica. Il lavoro agile potrà essere concesso dal Dirigente scolastico, eventualmente anche ricorrendo a turnazioni del personale, a partire dalla data odierna e fino al 15 marzo, in presenza dei seguenti requisiti:

- il lavoro svolto dal personale che richiede di fruire di modalità di lavoro agile deve risultare gestibile a distanza;
- il dipendente in lavoro agile deve dichiarare di disporre, presso il proprio domicilio, di tutta la strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il proprio compito e deve poter garantire la reperibilità telefonica nell'orario di servizio;
- le prestazioni lavorative in formato agile dovranno essere misurabili e quantificabili.

Nel caso di numerose richieste di lavoro agile, il Dirigente scolastico privilegerà nella concessione i soggetti portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, coloro che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa e i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell'asilo nido e delle scuole dell'infanzia. È comunque consigliata l'adozione, in generale per il personale ATA, di una organizzazione attenta a garantire l'attività essenziale, adottando in proposito ogni forma di flessibilità;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **8 marzo 2020**, art. 2 "Misure per il contratto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19" lett.r) "la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81 può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art.22 della legge 22 maggio 2017, n.81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

VISTA la nota prot.279 dell'**08 marzo 2020** del Ministero dell'Istruzione: "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020: istruzioni operative" la quale prevede per i dirigenti scolastici di organizzare le attività necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi prevalentemente (per quanto possibile) della modalità a distanza, secondo le modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n.278;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **9 marzo 2020**: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTI gli art. 18 e 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 che definisce il lavoro agile come "modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, anche conforme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa". La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali dell'amministrazione e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva";

VISTA la nota prot.300 del 09 marzo 2020 del Ministero dell'Istruzione: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 Ordinanza presidenziale 8 marzo" ai sensi della quale "Il lavoro agile può essere consentito in ciascun ufficio anche in deroga alla percentuale del 10% prevista dalla legge, purché si riferisca ad attività misurabili e quantificabili e nel pieno rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni normative vigenti. Ne consegue che, salvi i casi che richiedano necessariamente la presenza fisica continuativa in servizio del dipendente, non vi sono limiti percentuali da rispettare per la concessione del beneficio, purché il personale dichiari di disporre di una connessione internet dal proprio domicilio e di una strumentazione informatica per lo svolgimento dell'attività lavorativa, idonea all'eventuale configurazione da parte dell'amministrazione. Tenuto conto dell'attuale situazione emergenziale, il ricorso al lavoro agile è consentito, in via continuativa fino alla data del 15/03 p.v. Successivamente, si ritiene che, per il corrente mese, possano autorizzarsi ulteriori esperienze continuative di lavoro agile, fino ad un massimo di 15 giornate lavorative complessive. Si richiamano ad ogni buon fine, le disposizioni sull'obbligo di monitoraggio di cui alla recente circolare 1 della Presidenza del consiglio dei Ministri";

VISTA la nota **prot.323 del 10 marzo 2020** del Ministero dell'Istruzione "Personale ATA: istruzioni operative";

VISTO il **DPCM dell'11.03.2020**, con cui sono state emanate misure più stringenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il CCNL Scuola 2006/2009 del 29/11/2007;

VISTO il CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016/2018 del 19/04/2018;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 e il D.lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il D.lgs 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTO il piano delle attività del personale ATA 2019/2020;

CONSIDERATA la necessità di porre in atto ogni misura per il contenimento del diffondersi del virus COVID_19 e quindi della necessità di ridurre il numero di personale all’interno degli uffici di segreteria;

CONSIDERATO che in sede di riunione con le RSU del 09/03/2020, convocata con nota prot.3904/2020 avente ad oggetto: “DPCM 4 marzo 2020” è stata avanzata, da parte delle RSU, la proposta di ricorso al lavoro agile o *smart working* per il personale ATA laddove ricorrano le condizioni previste dalle succitate note n.278-279 del Ministero dell’Istruzione;

CONSIDERATO che il DSGA, sulla base delle direttive impartite dallo scrivente con nota prot.3888/2020, in data 09/03/2020, ha comunicato a tutto il personale amministrativo, nel corso di una riunione organizzativa delle attività, la possibilità di ricorrere alla modalità di lavoro agile o *smart working* laddove ricorrano le condizioni previste dalle succitate note n.278-279 del Ministero dell’Istruzione;

CONSIDERATO che ha carattere prioritario, la tutela dell’interesse pubblico di contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus COVID-19, la necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione fino al termine della attuale criticità, il funzionamento dell’Istituto deve essere garantito prevalentemente mediante il ricorso allo *smart working* fermo restando che, secondo quanto previsto dalla nota prot. 278 del 06 marzo 2020 del Ministero dell’Istruzione, potrà essere concesso in presenza dei seguenti requisiti:

- il lavoro svolto dal personale che richiede di fruire di modalità di lavoro agile deve risultare gestibile a distanza;
- il dipendente in lavoro agile deve dichiarare di disporre, presso il proprio domicilio, di tutta la strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il proprio compito;
- deve poter garantire la reperibilità telefonica nell’orario di servizio;
- le prestazioni lavorative in formato agile dovranno essere misurabili e quantificabili;

CONSIDERATO che è necessario garantire la turnazione dei lavoratori per ogni ufficio di segreteria e di Direzione;

VISTA la propria circolare prot.4168 del 14/03/2020 misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19 – D.P.C.M. 11 marzo 2020 - Lavoro agile;

VISTE le richieste di lavoro agile o *smart working* pervenute da Mudoni Massimo prot.4200/2020, Rea Fabio prot. 4201/2020, Stapane Giorgio prot.4184 del 14/03/2020;

PRESO ATTO che i dipendenti richiedenti il lavoro agile svolgono attività “*gestibili a distanza*” che prevedono tra l’altro l’utilizzo degli applicativi Argo, GECODOC e che sarà data la possibilità di accedere in remoto, da casa, alle cartelle e ai documenti disponibili sul desktop dei rispettivi pc collocati negli uffici;

CONSIDERATO che le attività svolte dai dipendenti richiedenti il lavoro agile potranno essere “*misurate e quantificate*”;

CONSIDERATO che i dipendenti richiedenti il lavoro agile hanno dichiarato di “*disporre, presso il proprio domicilio, di tutta la strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il proprio compito*”;

CONSIDERATO che i dipendenti richiedenti il lavoro agile garantiranno “*la reperibilità telefonica nell’orario di servizio*” dalle ore 8.00 alle ore 14.00;

VISTA la proposta di integrazione del piano delle attività del personale ATA 2019/2020 del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, prot.4002 del 11/03/2020;

DECRETA

La concessione del lavoro in modalità *smart working* con turnazione e l'integrazione del Piano annuale delle attività del personale ATA 2019/2020, secondo quanto di seguito disposto:

1. I dipendenti Stapane Giorgio, Mudoni Massimo e Rea Fabio presteranno la propria attività lavorativa in modalità *smart working*, ai sensi degli art.18 e ss. della legge n.81 del 22 maggio 2017;

2. La modalità di prestazione *smart working* è concessa fino al 03/04/2020. Qualora lo stato di emergenza dovesse essere prolungato oltre tale termine, verrà comunicata l'eventuale proroga con l'indicazione di una nuova data di scadenza;

3. L'attività lavorativa in modalità *smart working* dovrà essere svolta secondo il regolare orario di lavoro, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, dal lunedì al sabato di ogni settimana, nella misura di cui al presente decreto, nel proprio domicilio e con propria strumentazione tecnologica (pc, stampante, collegamento internet, *smartphone* per video chiamate, garantendo la reperibilità nell'orario di servizio). Spostamenti dal domicilio e variazioni di orario non daranno origine ad alcun trattamento retributivo aggiuntivo rispetto all'ordinario. La prestazione agile non darà diritto ad alcuna indennità; Resta inalterato il rapporto contrattuale, economico e retributivo;

4.bis Nella misura in cui il dipendente dovesse avere la necessità di spostamenti e/o di variazioni dell'orario di servizio è tenuto a comunicarlo secondo le procedure stabilite per l'anno in corso;

4. I dipendenti in modalità *smart working* dovranno garantire la reperibilità nell'orario di servizio e dovranno documentare giornalmente le attività svolte al DSGA, tramite e-mail istituzionale, e al DS all'indirizzo dirigentepreite@gmail.com; Verrà creato un gruppo whatsapp dedicato alle coordinamento delle attività;

5. Qualsiasi comportamento diverso da quanto stabilito dal presente decreto sarà sanzionato nei termini di legge;

6. La modalità *smart working* sarà svolta secondo il seguente calendario:

Ufficio Alunni	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
Mudoni Massimo	<i>Smart working</i>	<i>Smart working</i>	<i>Smart working</i>	<i>Smart working</i>	Lavoro in sede	<i>Smart working</i>
Rea Fabio	<i>Smart working</i>	Lavoro in sede	<i>Smart working</i>	<i>Smart working</i>	<i>Smart working</i>	<i>Smart working</i>
Stapane Giorgio	Lavoro in sede	Lavoro in sede	<i>Smart working</i>	Lavoro in sede	<i>Smart working</i>	<i>Smart working</i>

7. Dovranno essere assicurate le seguenti attività, salvo diversa indicazione successiva da parte dello scrivente:

Assistente amministrativo Mudoni Massimo:

- riscontro Mad a.s.2019/2020 pervenute nei termini con inserimento nel registro su Gecodoc e trascrizione nel registro cartaceo;
- controllo regolarità fascicoli cartacei alunni;
- controllo versamento tasse scolastiche;
- ogni ulteriore attività richiesta per il regolare svolgimento delle funzioni dell'ufficio alunni.

Assistente amministrativo Rea Fabio:

- supporto alunni portale Argo;
- supporto professori accesso funzionalità Argo;
- riscontro contributi e domande diplomi a.s.2019/2020;
- ogni ulteriore attività richiesta per il regolare svolgimento delle funzioni dell'ufficio alunni.

Assistente amministrativo **Stapane Giorgio**

- ogni attività prevista dal piano delle attività a.s.2019/2020 gestibile da casa.

8. In caso di insorgenza di malattia durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, dovrà essere data immediata comunicazione con indicazione del numero di protocollo del certificato medico digitale. In tal caso sarà sospesa qualsiasi forma di interazione lavorativa per la durata della malattia;

9. il lavoratore in modalità *smart working* dovrà adottare ogni provvedimento idoneo a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni in suo possesso e/o disponibili tramite i pacchetti applicativi;

10. gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, saranno assolti mediante la trasmissione ai dipendenti destinatari del presente decreto del modulo di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell'art. 22, comma 1, l. 81/2017.



